

Ordinanza 09

sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 18 720 franchi per le persone sole;
- b. 28 080 franchi per i coniugi;
- c. 9780 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 831.304

¹ RS 831.30

